



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2963 di data 14 giugno 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale relativa allo scavo di linea per la sostituzione del circuito di sicurezza dell'impianto funiviario C041h "MADONNA di CAMPIGLIO – PRADALAGO", nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, nel Comune di Pinzolo.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi e CUE |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi, Stefano Gatti Stefano Tomasi e Sara Bonazza del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 31 maggio 2021, protocollo n. 391542, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede a Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, ha chiesto, ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, la modifica tecnica non sostanziale

all'impianto funiviario C041h "Madonna di Campiglio – Pradalago", nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, nel Comune di Pinzolo.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Giordano Farina pervenuti con la domanda, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	TAV 2 - MC-3783_Rev20210527.pdf	391542	31/05/2021	A01
2	RT_Sostituzione circuito sicurezza TC Pradalago_2021.pdf	391542	31/05/2021	A02
3	TAV 1 - Sostituzione circuito sicurezza Cabinovia Pradalago .pdf	391542	31/05/2021	A03
4	TAV A - Corografia sostituzione circuito sicurezza Cab. Pradalago .pdf	391542	31/05/2021	A05
5	TAV B - Catastale sostituzione circuito sicurezza Cab. Pradalago .pdf	391542	31/05/2021	A06
6	TAV C - PRG sostituzione circuito sicurezza Cab. Pradalago .pdf	391542	31/05/2021	A07
7	Domanda C di C - Sostituzione circuito di sicurezza TC Pradalago .pdf	391542	31/05/2021	A08

Udito il relatore.

Preso atto che le modifiche tecniche non sostanziali riguardano la sostituzione del cavo di linea per il circuito di sicurezza della funivia, questo comporta la realizzazione di uno scavo a sezione ridotta lungo il tracciato per la messa a dimora dei corrugati necessari alla posa dei cavi elettrici. In occasione di questi lavori la società intende accorciare il tratto in cui il cavidotto è realizzato in modo aereo, limitando l'utilizzo del cavo "combiport" solo nel tratto stazione di valle – sostegno numero 4. Di conseguenza sarà demolita la controventatura del sostegno numero 5 e realizzato apposito ancoraggio per il sostegno numero 4.

Preso atto che il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota di data 11 giugno 2021, prot. n. 424425 ha comunicato che il procedimento di verifica preventiva della Valutazione d'incidenza di cui al D.P.P 50-157 del 3 novembre 2008, dovuto per il rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti in aree protette, si è concluso con esito positivo con prescrizioni; ha altrettanto comunicato di essere a conoscenza del parere favorevole dell'ente Parco Naturale Adamello Brenta.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede a Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C041h "Madonna di Campiglio – Pradalago", nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, nel Comune di Pinzolo, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale del presente provvedimento alla presentazione, presso la segreteria della Commissione di coordinamento, di una relazione geologica riferita agli interventi;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - l'intervento di scavo sotto la linea dalla stazione di valle al sostegno 14 compreso, potrà essere intrapreso dal mese di luglio come specificato dalla relazione di verifica preventiva;
 - il medesimo intervento dal sostegno 14 alla stazione di monte, potrà iniziare, in via precauzionale essendo area di presenza di fagiano di monte, nel mese di agosto;
4. di disporre che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita l'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 7/87, previo deposito della relativa documentazione;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed , al Servizio foreste per gli eventuali controlli di competenza; dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di stabilire che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste ed al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/fr